

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N.45 DEL 15/01/2024

Oggetto: Affidamento, tramite procedura negoziata senza bando, di un accordo quadro per il servizio di analisi chimiche e batteriologiche, in regime di esercizio provvisorio ex art. 41, comma 1-*quinquies*, d.lgs. n. 159/2011 (CIG 97034124E5) – esclusione operatore economico mandante e determinazioni consequenziali.

PREMESSO che in data 03.05.2022, con provvedimento reso in seno al procedimento penale N.R.G. 49148/2020, il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari – disponeva il sequestro ai sensi dell'art. 321 c.p.p., tra l'altro, delle quote sociali della Società, nominando amministratore giudiziario e successivamente anche legale rappresentante l'amministratore giudiziario il dott. Massimo BARILLARO;

POSTO che il suddetto sequestro veniva eseguito in data 11/05/2022;

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del giudice delegato circa la gestione della scrivente Società ai sensi dell'art. 41, comma 1-*sexies*, d.lgs. n. 159/2011, il sottoscritto amministratore giudiziario veniva autorizzato a proseguire l'attività di impresa in regime di esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1-*quinquies*, d.lgs. n. 159/2011;

POSTO che allo stato la prefata Autorità Giudiziaria non ha ancora impartito le direttive per la gestione dell'impresa in argomento ex art. 41, comma 1-*sexies*, d.lgs. n. 159/2011, avendo disposto, invero, con provvedimento del 29.03.2023, la proroga del termine per il deposito della relazione ex art. 41 del citato d.lgs. con conseguente traslazione del periodo di esercizio provvisorio;

PREMESSO che, con determina dell'Amministratore Unico n. 8 del 23/1/2023, veniva indetto avviso di indagine di mercato per l'affidamento, tramite procedura negoziata senza bando ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, di un accordo quadro con una durata di 12 mesi per il servizio di analisi chimiche e batteriologiche, previa pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, in regime di esercizio provvisorio ex art. 41, comma 1-*quinquies*, d.lgs. n. 159/2011, per un valore complessivo di euro 400.000,00 (quattrocentomila,00), di cui euro 771,00 (settecentosettantuno,00) costituenti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

POSTO che in data 25/1/2023 veniva pubblicata, sulla piattaforma telematica utilizzata dalla scrivente Società per la gestione delle procedure di gara, l'avviso per la manifestazione di interesse per partecipare alla procedura sopracitata e gli atti correlati, con fissazione dei termini per la presentazione alle ore 13:30 del giorno 8/2/2023;

POSTO che con determinazione n. 16 del 23.02.2023 dello scrivente Amministratore Unico, venivano approvati gli atti di gara e veniva ordinato al RUP di invitare alla successiva fase competitiva della procedura tutti gli

operatori economici che avessero validamente presentato manifestazione di interesse alla stessa;

POSTO che alle ore 13:30 del 30/03/2023 scadeva il termine per la presentazione delle offerte;

POSTO che con determinazione n. 27 del 12.04.2023, lo scrivente Amministratore Unico nominava i tre membri della Commissione giudicatrice ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e del "Regolamento dell'attività contrattuale di aea S.p.A.", composto da un Presidente esterno e due componenti interni;

ACQUISITI e valutati i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice ns. rif. n. 823/23 del 08.05.2023, 866/23 e 867/23 del 15.05.2023, 980/23 del 05.06.2023, all'esito delle quali veniva stilata la seguente graduatoria:

1. HERATECH SRL IN RTI CON PH SRL,
2. ECOPOINT SRL,
3. FARM SRL,
4. LASER LAB;

POSTO che con determinazione n. 33 del 15.06.2023, lo scrivente Amministratore Unico disponeva l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto in favore della costituenda RTI HERATECH SRL (sede legale in Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4 - 40127 Bologna - p.i./c.f. 01964230484) e PH SRL (sede legale in Via Sangallo, n. 29, loc. Sambuca V.P. - 50028 Barberino Tavarnelle (FI) - p.i. 01964230484), ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, con una durata pari a mesi 12 (dodici) o fino al raggiungimento dell'importo complessivo pari a euro 400.000,00 (quattrocentomila,00), inclusi oneri per la sicurezza pari a euro 771,00 (settecentosettantuno,00), appalto "a misura" i cui prezzi saranno determinati dall'applicazione di un ribasso pari al 35,00% (trentacinque,00 per cento) ai prezzi indicati dalla scrivente stazione appaltante negli atti di gara;

POSTO che con determinazione n. 33 del 15.06.2023, lo scrivente Amministratore Unico disponeva l'esecuzione del contratto in via d'urgenza a seguito della costituzione del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa tra la Heratech s.r.l. e la PH s.r.l., nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali prescritti per la partecipazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), d.l. n. 76/2020;

POSTO che con determinazione n. 33 del 15.06.2023, lo scrivente Amministratore Unico disponeva di procedere alla stipula contrattuale a seguito della positiva verifica da parte del RUP dei requisiti di cui al punto precedente;

VISTA la scrittura privata di "ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA E CONFERIMENTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA" tra HERATECH SRL (sede legale in Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4 - 40127 Bologna - p.i./c.f. 01964230484) e PH SRL (sede legale in Via Sangallo, n. 29, loc. Sambuca V.P. - 50028 Barberino Tavarnelle (FI) - p.i. 01964230484) del 13 luglio 2023;

ACQUISITO e valutato il verbale di verifica requisiti del RUP ns. rif. n. 2263/23 del 19.12.2023 in cui il medesimo RUP dà atto che la verifica del possesso dei requisiti dell'operatore economico PH SRL (sede legale in Via Sangallo, n.

29, loc. Sambuca V.P. - 50028 Barberino Tavarnelle (FI) - p.i. 01964230484) non si è conclusa con esito positivo;

POSTO

che la verifica dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del codice, e dei requisiti di carattere speciale, dell'operatore economico PH SRL ha rilevato la seguente annotazione ANAC: *con delibera n. 428 del 19 settembre 2023, notificata in data 29 settembre 2023, l'ANAC iscriveva la seguente annotazione nei confronti della PH srl: "Con nota acquisita al protocollo A.N.AC al n. 11268 del 09.02.2023, la stazione appaltante "Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese" (C.F. 00388300527) ha segnalato, con riferimento alla procedura di affidamento dei servizi, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito in L. 120 del 11/09/2020, modificato dall'art.51 c. 1 lett. a) D.L. 77 del 31/05/2021, convertito in L. 108 del 29/07/2021, di "Analisi e Campionamento relativi alla redazione del Piano per la ricerca di materiali contenenti amianto MCA presso l'Aous" - CIG: Z6B380C639 - Importo appalto (IVA esclusa): € 23.850,00, di aver disposto la revoca dell'aggiudicazione, con determinazione dirigenziale n. 88 del 30.01.2023, nei confronti dell'operatore economico "P.H. s.r.l." per la falsa dichiarazione resa in ordine al possesso del requisito generale di cui all'art. 80, comma 5, lett. i), d.lgs. n. 50/2016, relativo al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68). L'O.E. nel periodo dal 30-09-2023 al 08-10-2023 è stato interdetto dalla partecipazione alle gare, dall'affidamento dei subappalti e dalla stipula dei contratti";*

DATO ATTO

che in sede di verifica dei requisiti, emergeva l'iscrizione nel Casellario ANAC e che, a seguito della richiesta dei chiarimenti all'operatore economico mandante quest'ultimo confermava la circostanza e comunicava di aver impugnato la delibera n. 428 del 19 settembre 2023. Allo stato il procedimento pende dinanzi al TAR Lazio;

CONSIDERATO

che l'art. 80, comma 5, lett. f-ter), D. Lgs. n. 50/2016, nell'imporre l'esclusione dell'operatore economico *"iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti"* stabilisce che la causa di esclusione trovi applicazione *"fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico"*;

CONSIDERATO

che l'art. 80, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà di escludere l'operatore economico *"in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5"*, ivi compresa, quindi, anche quella attinente alle ipotesi di falsità sopra citate (c.d. principio di necessaria continuità del possesso dei requisiti) e che, dunque, i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dell'appalto" (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, Sent., 20/07/2015, n. 8);

CONSIDERATO

che l'art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 prevede che, *"in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80"* di uno dei mandanti, *"il*

mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”;

VISTO l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 159/2011, recante “Codice delle leggi antimafia”;

Posta la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto

SI DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in narrativa, l’esclusione dell’operatore economico mandante PH SRL (sede legale in Via Sangallo, n. 29, loc. Sambuca V.P. - 50028 Barberino Tavarnelle (FI) - p.i. 01964230484).
2. Entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, l’operatore economico mandatario HERATECH SRL (sede legale in Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4 - 40127 Bologna – p.i./c.f. 01964230484) dovrà indicare, a pena di decadenza e conseguente risoluzione dell’aggiudicazione in argomento, un diverso operatore economico mandante in subingresso che abbia i prescritti requisiti di idoneità oppure, entro il medesimo termine, comunicare la volontà di eseguire direttamente l’appalto di che trattasi previa verifica, da parte del RUP, del possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire.
3. Di dare mandato al RUP per l’espletamento delle verifiche in ordine alla comunicazione, a cura del mandatario ed entro il termine sopra indicato, di altro operatore in subingresso in possesso dei requisiti di idoneità oppure in ordine alla esecuzione diretta dell’appalto di che trattasi a cura del citato mandatario, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire.
4. Di autorizzare – nelle more delle verifiche di cui ai superiori punti 1 e 2 e attestato il possesso dei requisiti di idoneità in capo al mandatario - l’esecuzione del contratto in via d’urgenza da parte dell’operatore economico HERATECH SRL (sede legale in Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4 - 40127 Bologna – p.i./c.f. 01964230484).
5. Di autorizzare il pagamento delle prestazioni fin ora eseguite secondo le procedure aziendali.
6. Di dare mandato al RUP circa l’adempimento degli oneri pubblicitari confacenti al caso di specie.

Stante il peculiare regime giuridico di sequestro penale in cui versa la società aea S.p.A. Unipersonale, la presente determina potrà essere, in ogni tempo, revocata dalla citata Autorità Giudiziaria procedente, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o per esigenze aziendali e/o per le fattispecie previste e disciplinate dal richiamato d.lgs. n. 159/2011.

Frosinone, 15/01/2024

L’Amministratore Unico

